REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE "INTERNATIONAL ACADEMY OF PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE" in sigla "INTERNATIONAL ACADEMY OF PRM".

1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni elettore può ricevere una sola delega per iscritto firmata da un elettore che non possa essere presente.

Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.

2. Commissione elettorale

La Commissione elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da tre membri, di cui uno rivestirà il ruolo di Presidente, e i rimanenti due di scrutatori, uno dei quali con funzioni anche di Segretario.

I tre membri della Commissione elettorale saranno nominati dal Consiglio Direttivo, che può selezionarli anche tra i non soci; la Commissione non dovrà essere composta da membri del Consiglio Direttivo o da candidati alle elezioni.

In caso di necessità o urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione elettorale può essere disposta dal Presidente della Commissione elettorale o dal Presidente del Consiglio Direttivo.

La Commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi dei candidati e accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l'elezione del Consiglio (essere in regola con il pagamento della quota associativa); curerà la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, l'urna, gli elenchi degli elettori e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

3. Designazione dei candidati

La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo di candidature spontanee sottoscritte dal socio elettore, e presentate alla Commissione elettorale almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea indetta per le votazioni.

Ogni socio elettore può presentare al massimo cinque candidature.

Le candidature devono essere comunicate alla Commissione Elettorale a mezzo posta elettronica all'indirizzo dell'Associazione, oppure inviate a mezzo posta ordinaria o raccomandata ovvero consegnate a mano ad un membro della Commissione elettorale, che ne rilascerà ricevuta.

L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà reso noto sul sito dell'Associazione almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea indetta per le votazioni.

L'elenco sarà altresì disponibile presso la sede legale dell'Associazione.

4. Deleghe

Per le elezioni alle cariche sociali, ogni socio, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare in Assemblea da un solo altro socio, a mezzo delega.

La delega deve contenere il nome e il cognome della persona delegata e, debitamente firmata dal socio delegante. Il socio delegato deve consegnare la delega al Presidente della Commissione elettorale il giorno della votazione. Nessun socio può essere investito di più di una delega.

Le deleghe saranno rimesse poi alla Presidenza dell'Assemblea, per la convalida, all'inizio della seduta e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura dell'Associazione stessa.

Il socio votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

5. Validità delle elezioni

Per le elezioni del Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale verifica, se in Assemblea in prima convocazione è presente almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione. In caso contrario il Presidente della Commissione elettorale rinvia la votazione all'Assemblea riunita in seconda convocazione.

In Assemblea riunita in seconda convocazione le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci votanti.

Per la validità delle elezioni, sia in prima che in seconda convocazione, il numero dei candidati non potrà essere inferiore al numero minimo di tre, previsto all'art. 5.1 dello Statuto.

6. Votazioni

Ad ogni socio elettore presente in assemblea viene consegnata una scheda elettorale contenente cognome e nome dei Candidati proposti.

Il voto è segreto e viene espresso mediante l'apposizione di una croce a fianco del nome del candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino a un massimo di cinque. Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate alla Commissione elettorale, la quale, dopo l'identificazione del socio votante chiamato a votare con appello nominale, provvederà ad introdurla nell'apposita urna: l'elettore, infatti, consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad un membro della Commissione elettorale.

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto.

È compito della Commissione elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea.

La votazione può essere chiusa solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, presenti in assemblea, abbiano esercitato il diritto di voto.

7. Scrutinio e proclamazione

Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

Terminate le operazioni di voto la Commissione elettorale procederà allo scrutinio delle schede.

La Commissione elettorale, non appena terminato lo scrutinio, provvede a:

- proclamare gli eletti;
- decidere su eventuali ricorsi;
- assegnare o annullare le eventuali schede contestate.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento entro quindici giorni dalla data delle votazioni.

8. Ricorsi

Qualsiasi ricorso o contestazione in materia elettorale deve essere risolto dalla Commissione elettorale.

Qualsiasi ricorso deve essere proposto al termine dello scrutinio alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni lavorativi. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

9. Verbale delle operazioni elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:

- a) l'elenco degli elettori soci presenti in Assemblea e corredato delle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- b) le schede scrutinate ed assegnate;
- c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

10. Insediamento

La Commissione Elettorale dà notizia della proclamazione degli eletti, salvo ricorsi o contestazioni, al termine dell'Assemblea stessa indetta per la votazione dei membri del Consiglio direttivo.

La Commissione elettorale ne dà altresì notizia sul sito internet dell'Associazione.

A partire da tale comunicazione, il nuovo Consiglio risulta operativo e il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo entro 20 giorni.

Il nuovo Consiglio Direttivo, nella prima riunione, eleggerà il Presidente e il Vicepresidente ed eventualmente il Tesoriere.